

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2001

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEIDDA, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DONZELLI, MANTOVANI,
MOLLICONE, PRISCO, ROTELLI, VARCHI**

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali di complemento delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto

Presentata il 18 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende riconoscere agli ufficiali e ai sottufficiali di complemento delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, collocato in congedo assoluto, una promozione a titolo onorifico al grado superiore, in ragione del servizio prestato in favore della Nazione.

Com'è noto, infatti, gli ufficiali di complemento, anche se laureati, non hanno diritto all'attribuzione di un grado superiore a quello di sottotenente, né conseguentemente, ad alcun altro beneficio, nonostante che gli stessi siano sempre richiamabili, in caso di necessità e per un preciso dovere costituzionale, a dover difendere la patria. Peraltro, proprio in ragione di tale

possibilità, il personale in questione, oltre a restare incardinato nel sistema della mobilitazione, mantiene sempre legami con l'ambiente militare, partecipando all'attività e alla vita delle associazioni combattentistiche e d'arma, pur conducendo la propria esistenza nell'ambiente della propria professione o del proprio impiego civile.

La presente proposta di legge, dunque, intende dare un piccolo riconoscimento, peraltro a titolo onorifico, senza alcun onere per lo Stato, a coloro i quali hanno dimostrato il loro attaccamento all'istituzione militare e alla patria, dapprima con il servizio prestato fra i quadri direttivi delle Forze armate o degli altri Corpi armati

dello Stato, dopo avere superato delle non facili selezioni, e, successivamente, con l'attività prestata in congedo.

La concessione di tale riconoscimento servirebbe anche a manifestare la gratitu-

dine dello Stato, incentivando, al contempo, l'attività dei beneficiari nell'ambito delle associazioni combattentistiche e d'arma, vera cinghia di trasmissione fra il mondo civile e quello militare.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Promozione a titolo onorifico)

1. Agli ufficiali e ai sottoufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, collocati in congedo assoluto, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e dei gradi equiparati.

3. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati collocati in congedo assoluto conseguono la promozione di cui al comma 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

5. La promozione di cui al comma 1 non è computabile in alcun modo a fini economici e del trattamento di quiescenza.

6. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434.

Art. 2.

(Destinatari)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono destinatari della promozione di cui al medesimo articolo 1 a condizione che:

a) se ufficiali, siano provenienti dai regolari corsi per allievi ufficiali di com-

plemento e abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana;

b) risultino associati, anche successivamente al congedo, per almeno cinque anni, anche non consecutivi, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 1 della presente legge o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti e, comunque, abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età;

d) non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni;

e) siano stati giudicati con la qualifica di « eccellente » negli ultimi cinque anni di servizio;

f) non abbiano mai riportato, in tutti gli anni di servizio, la qualifica di « inferiore alla media » o « insufficiente », né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

g) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

2. La denominazione dei gradi della carriera militare utilizzata nella presente legge è quella dell'Esercito. Per le altre Forze armate o Corpi le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai gradi equivalenti.

Art. 3.

(Procedura)

1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa su istanza dell'interessato, presen-

tata ai competenti uffici del Ministero della difesa, su carta libera e attestante, con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

2. La promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1. La durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare di cui al comma 4 e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta promozione, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Nel caso di invio dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata, si intende quale data di presentazione dell'istanza medesima la data di accettazione della raccomandata da parte dell'ufficio postale.

4. La promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio che ha in carico il documento matricolare dell'interessato, a cui segue la trascrizione matricolare.

Art. 4.

*(Rimborso degli oneri sostenuti
dalla pubblica amministrazione)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento esperita ai sensi della presente legge, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell'interessato.

2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sommando i costi, diretti e indiretti, che la pubblica amministrazione dovrà sostenere per la pratica di avanzamento. Nei costi sono inclusi quelli relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo

3, comma 1. Ai costi determinati ai sensi del primo e secondo periodo è, altresì, aggiunta una maggiorazione del 10 per cento, a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche. Le modalità di utilizzo del fondo incentivante sono definite mediante contrattazione decentrata e la corresponsione ai beneficiari è effettuata successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo delle pratiche medesime.

3. La ricevuta comprovante l'effettuazione del versamento di cui al comma 1 del presente articolo è allegata all'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Il mancato versamento rende irricevibile l'istanza.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo versato è restituito all'interessato entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, ridotto del 50 per cento. Gli importi relativi a tali pratiche non confluiscono nel fondo incentivante di cui al comma 2 del presente articolo.

5. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Ai fini della promozione di cui all'articolo 1, i capitani provvisti della qualifica di primo capitano sono equiparati al grado di maggiore.

2. Il periodo superiore a quattro anni trascorso nel grado di sottotenente è utilizzato per il raggiungimento della qualifica di cui al comma 1 del presente articolo, dietro presentazione di apposita istanza, accompagnata dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo 4, che l'interessato può presentare in qualsiasi momento ai competenti uffici del Ministero della difesa. La promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 danno diritto alla pre-

sentazione di un'ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che deve essere accompagnata da un nuovo versamento ai sensi dell'articolo 4.



18PDL0076480